



SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Possibili soluzioni per una razionalizzazione e semplificazione del processo civile

È necessario osservare e premettere che molteplici sono le possibili soluzioni prospettate dalle varie associazioni forensi, dalla magistratura e dagli studiosi del diritto.

Si va dalla adozione di un unico rito ordinario, modellato sullo schema del c.d. rito del lavoro, all'ipotesi di scindere l'attuale processo in due fasi, una relativa alla preparazione della causa (destinata ad un primo esame delle questioni realmente controverse), e l'altra destinata all'assunzione delle prove e alla decisione.

Ancora si è pensato a mantenere l'impianto attuale ma con sensibile riduzione delle ipotesi di specialità.

Sul modello anglosassone si ipotizza un percorso e trattamento processuale differenziato in relazione alla rilevanza, complessità e difficoltà della controversia.

Altra soluzione ventilata quella di istituire un Tribunale Unico suddiviso in sezioni specializzate, cui assegnare le cause a discrezione dell'ufficio previa opportune verifiche.

Molti invocano l'aumento dei titoli esecutivi di formazione extragiudiziale, il potenziamento del ricorso alla tutela sommaria, e l'incentivazione degli strumenti di condanna anticipati.

Da segnalare infine la proposta, proveniente da parte della magistratura, di una pluralità di forme semplificate di motivazione della sentenza.

Ciò premesso si osserva che le auspiccate riforme processuali non bastano a conseguire l'obiettivo del recupero dell'efficienza della giustizia civile.

È necessaria una riforma strutturale del sistema, nella quale alcuni interventi si rivelano prioritari sul piano organizzativo ed ordinamentale.

Sinteticamente sul secondo aspetto:

- aumentare il numero dei magistrati professionali
- affidare al giudice un numero effettivamente gestibile di cause
- rivedere il sistema di distribuzione tabellare
- introdurre il principio di specializzazione del giudice
- mantenere l'attuale competenza dei giudici di pace.

Sul piano organizzativo:

- aumento del bilancio dello Stato per le spese di Giustizia
- introduzione dell'ufficio del giudice, dotato di personale qualificato
- colmare le carenze di organico del personale amministrativo eventualmente favorendo convenzioni che prevedano la messa a disposizione di personale delle amministrazioni locali
- migliorare formazione e riqualificazione dei dirigenti del personale amministrativo
- dare definitivo impulso al processo di informatizzazione degli uffici



- rilanciare il processo telematico come avviene in altri paesi europei
- favorire l'attivazione delle c.d. prassi virtuose e dei protocolli d'intesa.

Sul piano operativo pratico in relazione soprattutto alla eccessiva durata dei processi, in attesa che si attuino le riforme delle quali si sono sopra tracciate alcune linee, pare che gli unici strumenti disponibili risiedano, da una parte in uno sforzo comune di tutti gli operatori e dall'altra in una, per quanto più possibile, rigida applicazione delle norme processuali esistenti, che non si traducano più solo in mere preclusioni e decadenze a carico delle parti, ma anche nel puntuale rispetto dei tempi da parte dei giudici e del personale ausiliario (cancellerie, ufficiali giudiziari, CTU, ecc.).

Solo per fare alcuni esempi, senza alcuna pretesa di esaustività, si può ricordare che, ai sensi dell'art. 168 bis cod. proc. civ., la prima udienza non dovrebbe tenersi oltre 50 giorni successivi alla data indicata dall'attore nell'atto introduttivo.

Gli artt. 176 e 183 prevedono tempi molto ristretti (tre giorni) per la comunicazione alle parti delle ordinanze pronunciate fuori udienza, nonché termini brevi (30 giorni) per l'emissione dei provvedimenti istruttori da parte del giudice.

L'art. 81 disp. att. cpc prevede che tra una udienza e l'altra, ove non siano stati concessi termini per adempimenti processuali, l'intervallo non sia maggiore di 15 giorni.

Particolare attenzione occorre porre alle Consulenze Tecniche d'Ufficio, imponendosi una attenta vigilanza da parte del giudice sul rispetto dei termini concessi all'ausiliario e, preliminarmente, restringendo gli stessi allo stretto necessario (30 – 40 giorni spesso sono sufficienti).

È agevole affermare che, tranne casi di particolare complessità, una causa civile ordinaria, pur con attività di istruzione probatoria e anche con introduzione di CTU, potrebbe esaurirsi in un anno – un anno e mezzo.

La dilatazione abnorme dei tempi è principalmente determinata dall'intervallo tra la fine dell'istruttoria e la udienza di precisazione delle conclusioni e successiva decisione.

Un modestissimo rimedio, soprattutto di impatto psicologico sulle parti, potrebbe consistere nella abbreviazione dei termini a comparire, attualmente di 90 giorni (nei procedimenti di non particolare complessità 40-60 giorni paiono sufficienti).

In conclusione senza uno sforzo unitario di tutte le componenti interessate al problema del processo civile non è possibile pervenire a risultati soddisfacenti che non siano esclusivamente volti, come spesso avviene, a ridurre i tempi processuali introducendo sempre maggiori preclusioni e decadenze che si traducono in altrettante limitazioni del diritto di difesa.

Mario De Riso
Coordinamento nazionale Giustizia per i diritti